

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3633 del 11/07/2017
Oggetto	DPR. 59/2013 - Ditta SALUMIFICIO SAN PROSPERO SRL per lo stabilimento sito in Comune di Corniglio (PR), Strada Val Parma 229 (Pratica SUAP n.196/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3750 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Corniglio in data 05/01/2016 prot.n. 4851 acquisita al prot.n.PGPR/2016/43 del 07/01/2016, presentata dalla Ditta SALUMIFICIO SAN PROSPERO S.r.l. nella persona del Sig. Giuseppe Marsigli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Corniglio (PR), Strada Val Parma n. 229, C.A.P. 43020 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 861 del 01/03/2004;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione lavorazione, stagionatura salumi";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE a seguito dell'istruttoria è emerso che l'istanza AUA contempla anche i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Corniglio in data 18/06/2013;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/3325 del 09/03/2016 e prot.n.PGPR/2016/3327 del 09/03/2016 e successivo sollecito prot.n.PGPR/2016/11602 del 16/06/2017:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoppr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni prot.n.PGPR/2016/4689 del 04/04/2016 di Arpae – ST di Parma, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Corniglio in data 17/03/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/3866 del 18/03/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la Determinazione N. 453 del 07/07/2016 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale avente per oggetto “*Parco delle Valli del Cedra e del Parma – Nulla Osta per Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Salumificio San Prospero s.r.l. in Loc. Beduzzo nel territorio del Comune di Corniglio*”, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere di Ireti S.p.A. protocollo RT010762 – 2017 – P del 06/07/2017, acquisito al prot.n.PGPR/2017/13010 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SALUMIFICIO SAN PROSPERO S.r.l.

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

con legale rappresentante e gestore il Sig. Giuseppe Marsigli, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Corniglio (PR), Strada Val Parma n. 229, C.A.P. 43020, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione lavorazione, stagionatura salumi" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Corniglio in data 17/03/2016 (Allegato 2) e nel parere espresso da IRETI S.p.A. protocollo RT010762 – 2017 – P del 06/07/2017 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/4689 del 04/04/2016 (Allegato 1) e nel parere espresso dal Comune di Neviano Corniglio in data 17/03/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Corniglio si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Corniglio. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Corniglio, IRETI S.p.A. ed Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Corniglio all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 5247/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta Salumificio San Prospero Srl – sita nel Comune di Corniglio, strada Val Parma.

Rif. S.U.A.P.: prot. n. 196/2015
Rif. SAC: prot. n. 43 del 07/01/16

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n.59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte si forniscono le seguenti informazioni:
trattasi di attività di lavorazione e stagionatura salumi.

Matrice acque di scarico

presa visione dell'istanza pervenuta;

vista la documentazione giacente presso lo scrivente Servizio, risulta che la ditta in parola è in possesso delle previste autorizzazioni allo scarico di:

1) acque reflue industriali in fognatura pubblica rilasciata dal Comune di Corniglio competente con atto prot. n.1780 del 18/06/13;

visto il Regolamento di Fognatura "ATO 2 Parma" Agenzia di Ambito;

lo scarico in pubblica fognatura è ammesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto del regolamento e delle prescrizioni previste dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, e ai sensi dell'art. 20 del regolamento ATO2 **non necessita di parere Arpa.**

2) Considerato che la ditta dichiara che sul piazzale non è svolto alcun tipo di lavorazione, che non sono presenti depositi di sostanze potenzialmente dilavabili dalle acque di pioggia e che il piazzale è utilizzato unicamente per il passaggio dei mezzi per il carico-scarico merci, si ritiene che lo scarico di acque meteoriche di piazzale della ditta in oggetto, non siano

suscettibili da inquinamento, pertanto escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006.

Matrice emissioni

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281 comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta)

considerato che:

1. a ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con Atto n. 861 del 01/03/2004;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "lavorazione e stagionatura salumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
5. per ogni fase lavorativa individuata come emissiva è previsto il convogliamento conformemente a quanto stabilito dall'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
6. sono congrui i tempi necessari ad interrompere od attivare l'esercizio delle diverse fasi in relazione ai tempi necessari per la messa a regime degli impianti di abbattimento ad essi asserviti;
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE E01 "Caldaia a metano" (Potenzialità 556 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) ...	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta “Salumificio San Prospero Srl” il cui Gestore è il Sig. Ceresini Ada, con sede legale in strada val Parma, 229 loc. Beduzzo Corniglio (PR), possa essere autorizzata dal SAC ARPAE Parma ai sensi dell’art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “lavorazione e stagionatura salumi” da svolgere negli impianti siti in strada val Parma, 229 loc. Beduzzo Corniglio (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02 “Lavaggio bilancelle e telai”

I vapori derivanti da queste fasi lavorative dovranno essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E03 “Lavaggio prosciutti”

I vapori derivanti da queste fasi lavorative dovranno essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E04 “Sfiato locale asciugatura”

EMISSIONE E05 “Ricambio aria locale compressori”

EMISSIONE E06-07 “Torri di raffreddamento”

EMISSIONE E08-09-10 “ventole di raffreddamento impianto condizionamento”

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli i impianti di cui al punto 7 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

I punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B

della Determinazione del Dirigente n. 570 del 22/02/2010; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di prodotto finito (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Il presente parere viene espresso in relazione alla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Salumificio San Prospero Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	193610342
Sede legale :	Strada Val Parma, 229 (PR)
Gestore :	Marsigli Giuseppe
Sede locale impianti :	Strada Val Parma, 229 (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Lavorazione e stagionatura salumi
Settore attività CRIAER:	4,1

Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto finito
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1 :	2200 [t/anno]
Indicatore 2 :	GPL
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	250
Altezza media sbocco emissione ponderata :	Oltre il colmo del tetto
Temperatura media emissioni :	523[°K]
Flussi emissivi annui*	
Monossido di Carbonio (CO) :	484 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	1694 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	1051600 Kg/anno

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento della caldaia.

Il Tecnico referente
 M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

I tecnici incaricati

matrice acque: M.Cristina Fattori

matrice emissioni: M.Cristina Fattori/Dadà Matteo

documento firmato digitalmente

Sin. n. 5247/16

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

ALLEGATO 2



PROT. N.

PRR/2016/3866 del 18/03/2016

COMUNE DI CORNIGLIO

Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO

Sportello Unico Attività Produttive

Spett.le

A.R.P.A.E.
Agenzia Regionale
Viale Bottego n.9
43124 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

SAC Parma
P.le della Pace n° 1,
43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

IRETI S.P.A.
Gestione tecnica scarichi industriali
scarichiindustriali@pec.irenemilia.spa

ENTE DI GESTIONE
PER I PARCHI E BIODIVERSITA'
EMILIA OCCIDENTALE
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 4998 del 15/12/2015

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Ditta SALUMIFICIO SAN PROSPERO, Strada Val Parma 229, CORNIGLIO (PR)- Parere di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata dalla Ditta in oggetto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale,

considerato che la domanda in oggetto riguarda in particolare:

- l'autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 smi);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 smi;
- matrice rumore.

Con la presente, rilevata la conformità urbanistica, si trasmette, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Salumificio San Prospero, in merito alle matrici ambientali sopra richiamate, nel rispetto del parere rilasciato da IRETI, per lo scarico in pubblica fognatura, e di ARPAE per quanto riguarda il nulla osta in materia di emissione in atmosfera, si specifica inoltre, che il Comune di Corniglio, non è dotato di piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge 447/95;

Distinti saluti.

Corniglio, lì 17/03/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Ulisse Groppi)

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E URBANISTICHE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO,
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE N.453 DEL 07.07.2016

OGGETTO: PARCO DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – NULLA OSTA PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SALUMIFICIO SAN PROSPERO S.R.L. IN LOC. BEDUZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO.

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

VISTI:

- la L.R. 46 del 24/04/1995 come modificata dalla L.R. n. 22 del 30/11/2009, istitutiva del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- Vista la determina n. 864 del 30/12/2015 di nomina delle posizioni organizzative 2016 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;
- l'art. 4 del dlgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la delibera di G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

VISTA la trasmissione della documentazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Corniglio in data 05/01/2016 ns prot. n. 84, per la richiesta rilascio nulla osta relativamente all'istanza in oggetto;

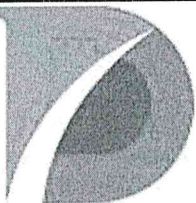
VISTA la richiesta di integrazioni da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, effettuata con prot. 434 del 21/01/16;

VISTE le integrazioni richieste, inviato tramite mail in data 14/06/16;

VISTO l'art. 40 della L.R. 6/2005 che prevede il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del Parco "dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua";

VISTO l'art. 2 della L. R. 46/95 come modificata dalla L. R. n. 22 del 30/11/2009, recante indicazioni sulle "Norme di salvaguardia" da applicare al Parco e all'Area Contigua;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla Ditta in oggetto, nella quale il legale rappresentante della ditta dichiara che "per quanto riguarda le emissioni sonore e gli scarichi idrici generati dalla sede oggetto di AUA ... in nulla mutato rispetto alla situazione esistente";



CONSIDERATO che il territorio sul quale si è richiesto il nulla – osta alla realizzazione degli interventi in oggetto è compreso all'interno dell'Area Contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, come definito nella cartografia allegata alla Legge Regionale n. 22 del 30/11/2009;

CONSIDERATO che l'istanza in oggetto non contempla alcun nuovo intervento o modifica dell'esistente, come sopra meglio specificato ;

DETERMINA

1. DI **RILASCIARE il nulla – osta** in merito all' "ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SALUMIFICIO SAN PROSPERO S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN LOC. BEDUZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO" in quanto conforme alle norme di salvaguardia del Parco (art. 2 della L. R. 46/95 e successive modifiche L. R. n. 22 del 30/11/2009);
2. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al richiedente Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Corniglio;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo dei Comuni interessati e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

IL RESPONSABILE D'AREA

Dott. Michele Zanelli

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

ALLEGATO 4

IRETI

Parma 06-07-2017

Spett.le SUAP
Comune di Corniglio
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

Spett.le Comune di
CORNIGLIO
Servizio Ufficio Tecnico
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

Protocollo RT010762-2017-F

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT001458-2017 del 12/01/2017
Vs. rif.: Prot.103

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Salumificio San Prospero Srl – CORNIGLIO.

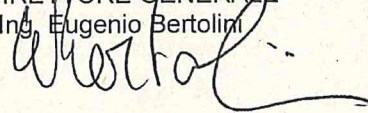
In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT001458-2017-P

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT001458-2017 del 12/01/2017

Vs. rif.: Prot.103

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Salumificio San Prospero Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Salumificio San Prospero Srl con sede legale in Beduzzo di Corniglio-Via Costa n.1, relativamente all' insediamento sito in CORNIGLIO - Parma - Via Costa n.1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di BEDUZZO PIAZZA;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici-Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque domestiche e di lavaggio locali ed attrezzature e raffreddamento classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Planezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

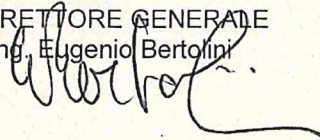
Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.